

**REGOLAMENTO INTERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI ASSEgni PER  
L'INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TUTORATO, NONCHÉ PER ATTIVITÀ  
DIDATTICO-INTEGRATIVE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO  
(emanato con decreto rettorale 9 dicembre 2004, n. 1825)**

**INDICE**

- Articolo 1 (*Oggetto del regolamento*)
- Articolo 2 (*Definizioni*)
- Articolo 3 (*Ripartizione degli assegni e determinazione degli importi*)
- Articolo 4 (*Criteri per l'individuazione degli studenti capaci e meritevoli*)
- Articolo 5 (*Procedure di selezione e conferimento degli assegni*)
- Articolo 6 (*Disposizioni finali e di rinvio*)

Articolo 1

*(Oggetto del regolamento)*

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della legge 11 luglio 2003, n. 170 e ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198, l'assegnazione agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca dell'Università luav di Venezia, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero.

2. Gli assegni sono assegnati sulla base delle disponibilità di bilancio determinate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito della ripartizione del "Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti" ai sensi e per gli effetti della legge 11 luglio 2003.

Articolo 2

*(Definizioni)*

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per attività di tutorato le attività dirette a orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi;
- b) per attività didattico-integrative attività di supporto allo svolgimento delle attività applicative e di laboratorio organizzate nell'ambito dell'offerta formativa dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica;
- c) per attività propedeutiche le attività organizzate nell'ambito dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistiche volte a favorire il riallineamento delle competenze conoscitive degli studenti;
- d) per attività di recupero attività dirette a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza delle attività didattiche e formative programmate dalle facoltà.

Articolo 3

*(Ripartizione degli assegni e determinazione degli importi)*

1. Il senato accademico determina per ciascun anno la quota attribuita a ciascuna facoltà per l'attivazione degli assegni disciplinati dal presente regolamento.

2. Le facoltà sulla base della quota loro assegnata ai sensi del precedente comma, determinano il numero degli assegni che intendono attivare, precisando per ognuno: il tipo di attività richiesta, se l'assegno è attribuito a studente iscritto ad un corso di laurea specialistica o ad un corso di dottorato di ricerca, la durata e l'importo.

3. L'impegno degli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica per le attività di cui al presente regolamento non può essere superiore alle 400 ore per anno e l'importo dell'assegno loro conferito non può superare il limite di 4 mila euro per anno, in conformità a quanto previsto a riguardo dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 23 ottobre 2003, n. 198.

Articolo 4

*(Criteri per l'individuazione degli studenti capaci e meritevoli)*

1. Gli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica ai quali conferire gli assegni sono individuati sulla base dei seguenti criteri:

- a) per gli studenti iscritti al primo anno il valore del merito, accertato sulla base della votazione conseguita nella laurea utile per l'accesso ai corsi di laurea specialistica, è individuato da un coefficiente così calcolato: voto di laurea dello studente/media dei voti di laurea di riferimento;
- b) per gli studenti iscritti al secondo anno il valore del merito, accertato sulla base del numero dei crediti di riferimento e del voto di riferimento, è individuato da un coefficiente così calcolato: media delle votazioni/media dei crediti conseguiti da tutti gli studenti iscritti al secondo anno nelle medesime attività formative alla data del 10 agosto.

2. Gli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato ai quali conferire gli assegni sono individuati con delibera motivata del collegio dei docenti dalla quale risulti il valore del merito dei candidati proposti.

3. Le attività di tutorato, nonché le attività didattico-integrative, propedeutiche o di recupero presso i corsi di laurea specialistica sono svolte esclusivamente dagli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica in regime d'impegno a tempo parziale.

Articolo 5

*(Procedure di selezione e conferimento degli assegni)*

1. Il rettore, tenuto conto di quanto deliberato dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione ai sensi del precedente articolo 3, emana con proprio decreto il bando per la selezione degli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea specialistica ai quali conferire, per ciascun anno accademico, gli assegni sulla base dei criteri di cui al precedente articolo 4, comma 1.
2. Il bando deve indicare:
  - a) l'attività di tutorato o didattico-integrativa, propedeutica o di recupero del corso di laurea o del corso di laurea specialistica della facoltà presso il quale l'assegno è conferito, nonché la durata e l'importo;
  - b) il termine per la presentazione delle domande da parte degli studenti aspiranti al conferimento dell'assegno, comprese la indicazione dell'ufficio presso il quale le stesse devono essere inoltrate e le modalità di recapito;
  - c) le modalità di pubblicazione dei risultati delle selezioni per il conferimento degli assegni;
  - d) l'indicazione del termine entro il quale gli idonei risultati assegnatari a seguito della relativa selezione, secondo le relative graduatorie, devono esprimere la propria accettazione; decorso inutilmente tale termine, lo stesso si apre, ai medesimi effetti, per gli idonei inseriti in ordine successivo nelle graduatorie fino ad esaurimento di queste;
  - e) le modalità di assegnazione agli studenti degli assegni secondo quanto determinato ai sensi del precedente articolo 3.
3. Il bando è pubblicato mediante affissione all'albo ufficiale dell'ateneo e reso noto nel sito web dell'ateneo e delle facoltà.
4. Le graduatorie di cui al comma 2 lettera d) sono rese pubbliche con decreto del dirigente dell'area dei servizi alla didattica e affisse all'albo ufficiale. Avverso le graduatorie è ammesso ricorso al rettore, entro cinque giorni dalla loro pubblicazione. Il rettore decide sui ricorsi presentati entro i successivi tre giorni.
5. L'ufficio incaricato della gestione delle procedure di selezione e dell'assegnazione degli assegni di cui al presente articolo è l'area dei servizi al personale.

Articolo 6

*(Disposizioni finali e di rinvio)*

1. L'Università luav provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli studenti impegnati nelle attività svolte ai sensi del presente regolamento.
2. L'attività degli studenti beneficiari degli assegni è svolta sotto il coordinamento e controllo del preside della facoltà.
3. Per quanto non disposto dal presente regolamento, nonché dalla legge e dal decreto ministeriale richiamati all'articolo 1, si fa riferimento alla vigente disciplina in materia di contratti di opera di diritto privato in quanto applicabile.
4. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 170/2003, le disposizioni dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.